



COMUNICATO UFFICIALE N. 294 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 349/AA al N. 353/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 349/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimo SALA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO SALA, allenatore della società AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *PRO PATRIA - JUVENTUS U23* del 29 marzo 2021, pronunciato in più occasioni espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo SALA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Massimo SALA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 350/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mario Emanuele SABATINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO EMANUELE SABATINO, calciatore, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 34 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto Federale per aver promosso azione civile innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per ottenere il risarcimento dei danni dalla società SSD Virtus Junior Napoli, per la quale era stato tesserato nella stagione sportiva 2016/2017, a causa dell'infortunio avvenuto nel corso della gara *San Giorgio 1926 – Virtus Junior Napoli* del 18.12.2016, valevole per il Campionato Regionale Allievi, senza l'autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario Emanuele SABATINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica ed € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Mario Emanuele SABATINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 351/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francesco BARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO BARDI, calciatore con ruolo di portiere della società Frosinone Calcio Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *FROSINONE - REGGIANA* del 2 aprile 2021, al 18mo minuto circa del primo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Francesco BARDI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 352/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Nereo GAZZANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NEREO GAZZANI, privo di tesseramento fino alla data del 23/10/2020 e successivamente tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO con la qualifica di allenatore UEFA B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle N.O.I.F., poiché, in assenza di tesseramento fino al 23/10/2020 (stagione sportiva 2020/2021), svolgeva le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra per la società A.C.D. ARBIZZANO, militante nel campionato di prima categoria Comitato Regionale Veneto L.N.D. fino alla terza giornata. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., poiché, pur avendo già svolto le funzioni di allenatore nella stagione 2020/2021 per la società A.C.D. ARBIZZANO fino alla terza giornata, si tesserava e ricopriva la carica di allenatore responsabile della prima squadra per la società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO, militante nel campionato di seconda categoria Comitato Regionale Veneto L.N.D. nella medesima stagione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nereo GAZZANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Nereo GAZZANI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 353/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio OPPICELLI, Marco PIOLANTI e Giampaolo POLETTI, e della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO OPPICELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 20 giorni dal precedente del 01/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di due giocatori in data 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito il 30/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 27/10/20;

GIACOMO POLETTI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., e MARCO PIOLANTI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 20 giorni dal precedente del 01/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di due giocatori in data 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito il 30/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 27/10/20;

CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n. 78/A dell’1/9/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio OPPICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., e dai Sig.ri Marco PIOLANTI e Giampaolo POLETTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Fabio OPPICELLI, di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Marco PIOLANTI, di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Giampaolo POLETTI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina